

IMPORTANTE DA CONSERVARE

INDENNIZZO DIRETTO

La nuova disciplina del risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale (DPR 18/07/2006 n°254)

La normativa relativa all'indennizzo diretto è entrata in vigore dal **1° gennaio 2007** e **deve applicarsi ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007**, in attuazione dell'articolo 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Detta disciplina prevede che il risarcimento del danno venga trattato e liquidato direttamente dalla propria compagnia di RCA.

QUANDO SI APPLICA

- 1) In tutti i sinistri con **ragione totale o parziale**
- 2) In tutti i sinistri che coinvolgono **DUE** veicoli anche con **lesioni di lieve entità** al conducente e ai terzi trasportati
- 3) Ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia, nonché veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, purché assicurati con imprese aventi sede legale nello Stato italiano

QUANDO NON SI APPLICA

- a. Nei sinistri ove siano coinvolti una pluralità di veicoli
- b. Nei sinistri ove sono presenti danni alla persona superiori al **9%** di postumi permanenti
- c. Nei sinistri avvenuti con veicoli non identificati o non assicurati

Nei casi a) e b) il **danneggiato dovrà richiedere il Risarcimento dei Danni subiti direttamente all'Assicuratore del veicolo responsabile del sinistro** (Art. 148 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)

**PER UN *INDENNIZZO VELOCE*
CONSEGNARE SEMPRE IL MODULO BLU COMPILATO
IN MODO CHIARO E COMPLETO**

Nel caso in cui nella denuncia mancassero dei dati la Compagnia di RCA **dovrà richiederli** entro 30 giorni e **la trattazione del sinistro non inizierà fino a quando non verranno consegnati**.

TEMPI DATI ALLA COMPAGNIA PER FORMULARE L'OFFERTA

30 giorni se il Modulo Blu è **firmato da entrambi** i conducenti, contiene un'ammissione di Responsabilità e non sono presenti danni fisici

60 giorni se il Modulo Blu non ha la doppia firma

90 giorni in caso di **lesioni di lieve entità** al conducente








./.

Se l'offerta proposta dalla compagnia non fosse ritenuta congrua al danno subito per agire in via giudiziale è necessario **formulare una richiesta danni**






COME EFFETTUARE LA RICHIESTA DANNI

La richiesta deve essere inviata alla **propria compagnia d'assicurazione** tramite **raccomandata A.R.**.

La *Richiesta Danni* deve contenere i seguenti dati:

-  Nomi degli assicurati
-  Targhe ben leggibili dei due veicoli coinvolti
-  Denominazione delle rispettive imprese di assicurazione complete di indirizzo
-  Data, luogo e ora del sinistro unitamente alla descrizione dettagliata delle circostanze e delle modalità dello stesso
-  Generalità dei testimoni presenti e loro testimonianze (**da fornire all'atto della denuncia**)
-  Indicare se sono intervenute autorità per la constatazione dell'evento
-  Specificare il luogo, il giorno e l'ora in cui è possibile far visionare dal perito le cose danneggiate

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti fornire:

-  Età, attività e reddito del danneggiato
-  Entità delle lesioni subite
-  Dichiarazione di cui all'Art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di importi erogati da istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
-  Attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
-  Eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista

SOLO le Richieste Danni inoltrate alla compagnia tramite Raccomandata A/R valgono come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria come disciplinato dall'art. 145 D.Lgs 209/2005

o o o O o o o

IMPORTANTE per i clienti che hanno attivato il contratto di **TutelAuto UCA**, la compagnia mette a disposizione un numero verde (800129492 specificare il numero di polizza) il quale è attivo per fornire la **consulenza legale tecnica e pratica** sulla **corretta denuncia** di sinistro.

Nel caso in cui la compagnia di RCA non rispetti i termini per l'offerta di risarcimento o non richieda integrazione della denuncia (vedi sopra) e il danneggiato abbia effettuato la Richiesta Danni ai sensi dell'Art. 145 D.Lgs 209/2005 (raccomandata A/R)

TutelAuto UCA pagherà gli onorari del legale liberamente scelto dall'assicurato